

CAPO II

AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

ARTICOLO 2.

(Autonomia scolastica e offerta formativa).

Comma 1

La previsione rafforza l'autonomia scolastica prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e, con essa, la personalità giuridica e l'autonomia gestionale e finanziaria delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle funzioni del dirigente scolastico, nelle more della revisione generale del quadro normativo di attuazione della legge delega. Il dirigente scolastico assume un ruolo centrale per la determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa dell'istituzione scolastica e la sua funzione è rafforzata, al fine di garantire una gestione immediata ed efficiente delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali a disposizione, fermo restando il livello unitario nazionale del diritto allo studio. La realizzazione di un sistema orientato al fabbisogno necessita di un organico potenziato e flessibile che risponda alle esigenze formative e organizzative delle istituzioni scolastiche.

Comma 2

Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curriculari, extracurriculari, educative e organizzative e individuano il fabbisogno di risorse umane e strumentali. Ciò al fine di innalzare il livello generale delle competenze e di assicurare la migliore offerta formativa e didattica per gli alunni e gli studenti.

Comma 3

Le istituzioni scolastiche individuano il proprio fabbisogno di posti dell'organico

dell'autonomia in coerenza con l'offerta formativa proposta con il piano triennale di cui al successivo comma 4, tenendo conto del monte orario degli insegnamenti stabilito dai curricula nazionali, della quota di flessibilità degli stessi, del potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali.

Il comma definisce una cornice di obiettivi nazionali che le scuole sono tenute a osservare nella determinazione del proprio fabbisogno e nella definizione della programmazione dell'offerta formativa. Gli obiettivi sono finalizzati a garantire una serie di competenze, di conoscenze e di stili di apprendimento degli studenti quali: la valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese attraverso la metodologia *Content Language Integrated Learning*; il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, delle competenze nella musica e nell'arte; il rafforzamento delle competenze in materia di diritto ed economia anche relative alla cittadinanza attiva e responsabile e alla cultura della legalità; lo sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della sostenibilità ambientale e dei beni e delle attività culturali e beni paesaggistici; l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai *media* di produzione e diffusione delle immagini; lo sviluppo di una cultura improntata a uno stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport e la corretta alimentazione; lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei *media* nonché alla produzione e ai legami col mondo del lavoro.

Obiettivo ulteriore è la valorizzazione della comunità professionale scolastica e l'interazione con le famiglie ed il territorio, l'apertura pomeridiana delle scuole, l'incremento delle ore di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, la valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti, il contrasto della dispersione scola-

stica e della discriminazione, la garanzia della più ampia inclusione scolastica anche attraverso l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per gli studenti stranieri mediante l'attivazione di laboratori linguistici.

Comma 4

Sulla base delle proprie esigenze didattiche e organizzative e in coerenza con le finalità espresse al comma precedente, le scuole predispongono, entro il mese di ottobre precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Tale piano definisce la programmazione triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e contiene la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa.

Comma 5

La proposta di piano triennale è presentata dai dirigenti scolastici all'ufficio scolastico regionale che effettua le valutazioni di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi nazionali di cui al comma 3 sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 6

All'esito della valutazione dell'ufficio scolastico regionale, il piano triennale è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che verifica il rispetto degli obiettivi e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali nonché il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili.

Entro il mese di febbraio le istituzioni scolastiche aggiornano il piano che diviene così efficace.

Comma 7

Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si

provvede all'assegnazione delle risorse alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi previsti dal piano.

Comma 8

Il piano triennale dell'offerta formativa si aggiunge al piano annuale dell'offerta formativa redatto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed indica il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa nonché il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali. Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno è determinato sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricula e gli spazi di flessibilità, e sulla base del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga.

Comma 9

Il dirigente scolastico elabora il piano triennale sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto e con il coinvolgimento eventuale dei principali attori che operano all'interno del contesto economico-sociale e culturale del territorio.

Comma 10

È assicurata la piena trasparenza e pubblicità ai contenuti e alle eventuali revisioni dei piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte delle famiglie e degli studenti. Ciò avviene attraverso la pubblicazione dei piani e delle loro eventuali revisioni sul Portale unico dei dati della scuola istituito dall'articolo 14.

Comma 11

Sulla base delle esigenze e del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, il dirigente scolastico sceglie il personale da assegnare ai posti

dell'organico dell'autonomia e propone incarichi di docenza ai docenti iscritti negli albi territoriali istituiti dalla presente legge.

Comma 12

Le istituzioni scolastiche realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa nel limite delle risorse disponibili, anche utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia, nonché quelle destinate all'innovazione digitale e didattica laboratoriale di cui all'articolo 5.

Comma 13

Al fine di garantire un corretto avvio dell'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia della singola istituzione scolastica, scegliendoli dai ruoli del personale docente articolati in albi territoriali secondo quanto previsto dall'articolo 7. Ciò a seguito di immediata predisposizione della stima del fabbisogno necessario, redatta dall'istituzione scolastica sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, che confluisce nel piano dell'offerta formativa.

Comma 14

Il comma prevede che l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sia assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie e di organico disponibili, docenti di madre lingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti e prevede in alternativa il ricorso alla fornitura dei relativi servizi.

Comma 15

L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso in qualità di specialisti anche di ruolo in altri gradi di istruzione.

Comma 16

Il comma prevede l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 126 milioni di euro annui dall'anno 2016 e sino all'anno 2021.

ARTICOLO 3.

(Percorso formativo degli studenti).

Comma 1

Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a valorizzare le attitudini e gli interessi dello studente nella cornice formativa complessivamente attivata dalle scuole secondarie di secondo grado. La scuola risponde in tal modo alle esigenze di personalizzazione del percorso di studi, offrendo un'offerta formativa che sia capace di motivare gli studenti negli apprendimenti e sostenere i talenti. Le istituzioni scolastiche definiscono quindi il proprio curriculum attivando gli spazi di flessibilità ed i potenziamenti disciplinari coerenti con la propria offerta formativa.

Nello specifico, oltre al curriculum nazionale (assetti ordinamentali) e al curriculum della scuola (spazi di flessibilità e potenziamenti disciplinari), le istituzioni scolastiche introducono insegnamenti opzionali a scelta dello studente, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine e opzione di istruzione. Tali insegnamenti sono attivati dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e dei posti di organico assegnati all'istituzione scolastica sulla base dei piani triennali e sono parte del percorso dello studente ed inseriti nel suo curriculum. È quindi istituito il curriculum dello studente che individua il profilo dello studente associandolo a una identità digitale, relativo al percorso di studi, alle scelte formative e a tutte le competenze acquisite sia in ambito scolastico, sia extrascolastico che in alternanza scuola-lavoro. Il curriculum documenta